

RIQUALIFICAZIONE GLOBALE

(comma 344, articolo 1, legge 296/2006)



La categoria degli interventi “riqualificazione globale” comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili:

- *interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;*
- *impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari termici;*
- *interventi di coibentazione delle strutture opache e di sostituzione delle finestre comprensive di infissi.*



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d’inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione “[Archivio](#)”.



Informazioni generali



Requisiti tecnici dell’intervento



Spese ammissibili



Documentazione necessaria



Per informazioni di natura fiscale si rimanda alla pagina:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016>



Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio o le detengono in base a un titolo idoneo¹.

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale².

Per quali edifici?

Gli edifici che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- **dotati di impianto di climatizzazione invernale**, così come definito dalla [faq n. 9D](#).

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	Aliquota di detrazione IRPEF o IRES	
	Abitazione principale ³	Diversa da abit. principale
Spese sostenute fino al 31/12/2024	65%	
Spese nel 2025 e nel 2026	50%	36%
Spese nel 2027	36%	30%

Limite massimo di detrazione ammissibile: 100.000 euro.

Fermi restando i limiti previsti dalla norma agevolativa, **per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro**, si rimanda all'articolo 16-ter del D.P.R. 917/1986 e ss.mm.ii.



Requisiti tecnici dell'intervento

1. L'intervento deve garantire i requisiti previsti dal paragrafo 3.4 "Edifici ad energia quasi zero" dell'Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 o del D.M. 26/10/2025 (in base alla data d'inizio dei lavori).
2. L'intervento dev'essere relativo a edifici unifamiliari o singole unità immobiliari.
3. Per i lavori iniziati a partire dal 04/02/2026, occorre altresì soddisfare i requisiti tecnici prescritti dal D. lgs. 5/2026 per gli impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili (si rimanda ai vademecum pertinenti).

Inoltre, devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") e comprendono:

- **spese per interventi di riqualificazione energetica** che incidono sulla prestazione energetica dell'intero edificio o dell'unità immobiliare;
- **opere provvisorie e accessorie** strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento;
- **occupazione di suolo pubblico**;
- **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, compresi l'attestato di prestazione energetica - a.p.e. - dell'immobile per cui si chiede la detrazione, direzione dei lavori ecc.).



Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni⁴ dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale <https://bonusfiscali.enea.it/>, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

La “scheda descrittiva” dev’essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo “tecnico”:

- **scheda descrittiva dell’intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e dal tecnico abilitato;



Dalla Guida “[Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026](#)”: L’ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l’attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della “scheda descrittiva” dell’intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **asseverazione** redatta ai sensi dell’articolo 8 del D.M. 06/08/2020 da un tecnico abilitato che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;
 - la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

All’asseverazione dev’essere allegato il **computo metrico**.

Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio⁵ è stata presentata a partire dal 16/04/2022, l’asseverazione sulla congruità delle spese, comprensiva del computo metrico, è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 modificato dal D.M. 14/02/2022⁶, tenendo conto dei [chiarimenti](#) del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato “*Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate*”⁷ nella sezione “[Archivio](#)”;

- copia dell’**attestato di prestazione energetica (a.p.e.)** post-intervento dell’edificio unifamiliare o dell’unità immobiliare per cui si richiede la detrazione fiscale;
- copia della **relazione tecnica** necessaria ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i.;
- **schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati**, e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP). Si veda la “[Nota sui materiali isolanti](#)”⁸;
- **dichiarazione di conformità** ai sensi del D.M. 37/08 e **libretto d’impianto** (se l’intervento riguarda l’impianto termico).

Di tipo “amministrativo”

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell’esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese**, dichiarazione dell’amministrazione condominiale che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell’immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all’esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici “parlanti”** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”). I soggetti titolari di reddito d’impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento tramite bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

¹ Si rimanda alla pagina <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta> per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

² Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell’Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini>

³ Per la definizione di “*abitazione principale*” si rimanda alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025, pag. 17.

⁴ La scheda descrittiva dell’intervento può essere trasmessa all’ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull’ecobonus <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html>

⁵ In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d’inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

⁶ Il D.M. 14/02/2022, fra l’altro, ha sostituito il punto 13 dell’allegato A del D.M. 06/08/2020 (“Requisiti tecnici [...]”) nonché l’allegato I dello stesso decreto.

⁷ Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 2 del D.L. 11/2023 e all’art. 1 del D.L. 39/2024.

⁸ https://www.energiaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Documenti/NOTA_ENEA_MATERIALI_ISOLANTI.pdf

SERRAMENTI E INFISSI

(comma 345, articolo 1, legge 296/2006)



Sostituzione di finestre, lucernari e porte comprensivi di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica $U_w [W/(m^2 \times K)]$



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "[Archivio](#)".



Informazioni generali



Requisiti tecnici dell'intervento



Spese ammissibili



Documentazione necessaria



Per informazioni di natura fiscale si rimanda alla pagina:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016>



Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sull'immobile o lo detengono in base a un titolo idoneo¹.

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale².

Per quali immobili?

Gli immobili che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- **dotati di impianto di climatizzazione invernale**, così come definito dalla [faq n. 9D](#).

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	Aliquota di detrazione IRPEF o IRES	
	Abitazione principale ³	NON abitazione principale
Spese sostenute fino al 31/12/2024	50%	
Spese nel 2025 e nel 2026	50%	36%
Spese nel 2027	36%	30%

Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare

Se l'intervento è contestuale all'isolamento dell'involucro opaco verticale e/o orizzontale e riguarda la stessa unità immobiliare, la detrazione massima è pari a 60.000 euro complessivi per l'insieme degli interventi sugli infissi e sull'involucro opaco.

Fermi restando i limiti previsti dalla norma agevolativa, **per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro**, si rimanda all'articolo 16-ter e ss.mm.ii.



Requisiti tecnici dell'intervento

1. L'intervento deve configurarsi come **sostituzione** di elementi già esistenti e/o loro parti (e non come nuova installazione). Come precisato nella circolare 23/E del 23/06/2022 dell'Agenzia delle Entrate a proposito degli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, se la sostituzione degli infissi esistenti prevede spostamenti e variazioni dimensionali, si può usufruire dell'Ecobonus per un numero intero di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella degli infissi esistenti prima dei lavori.
2. L'infisso interessato dall'intervento deve delimitare un **volume già riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati**.
3. I valori di **trasmissione termica prima dell'intervento (U_w)** devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell'Allegato E al D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]").
4. I valori di **trasmissione termica dopo l'intervento (U_w)** devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 1 dell'Allegato E al D.M. 06/08/2020, fermo restando il rispetto dei "Requisiti Minimi" (D.M. 26/06/2015 oppure D.M. 28/10/2025 a seconda della data d'inizio dei lavori).

Inoltre, devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") e comprendono:

- **coibentazione o sostituzione dei cassonetti** nel rispetto dei valori limite di trasmissione termica previsti per le finestre comprensive di infissi;
- **fornitura e posa in opera** di una nuova finestra o di una porta d'ingresso o di un lucernario in sostituzione dell'esistente;
- **integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati**;
- **fornitura e posa in opera di scuri**, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto d'intervento;
- **prestazioni professionali** (ad esempio, produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l'attestato di prestazione energetica - a.p.e. - delle unità immobiliari per cui si chiede la detrazione, direzione dei lavori ecc.).



Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni⁴ dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale <https://bonusfiscali.enea.it/>, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

La scheda descrittiva:

- nel caso di interventi sulla singola unità immobiliare (univocamente identificata al Catasto) può essere redatta anche direttamente dal soggetto beneficiario;
- in tutti i casi diversi dal precedente (per esempio, interventi che riguardano le parti comuni condominiali) dev'essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Se la sostituzione dell'infisso comprende la sostituzione o l'installazione della relativa chiusura oscurante, nella scheda descrittiva relativa agli "Infissi" occorre spuntare la voce "Installazione di chiusura oscurante pertinente" e si indica l'importo totale (ovvero infissi e chiusura oscurante) nella sezione dedicata ai costi⁵.

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato;



Dalla Guida "[Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026](#)": L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **schede tecniche** di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
- copia dell'**attestato di prestazione energetica (a.p.e.)**, che NON è richiesto nel caso di sostituzione di infissi in una singola unità immobiliare;
- **asseverazione** redatta ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 da un tecnico abilitato che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;

- la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

All'asseverazione va allegato il **computo metrico**.

Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio⁶ è stata presentata a partire dal 16/04/2022, l'asseverazione sulla congruità delle spese, comprensiva del computo metrico, è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 modificato dal D.M. 14/02/2022⁷, tenendo conto dei [chiarimenti](#)⁸ del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato "Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate"⁹ nella sezione "[Archivio](#)".

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando l'asseverazione sui requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore, l'asseverazione sulla congruità delle spese **non** è necessaria unicamente **nei seguenti casi**:

- se si usufruisce direttamente della detrazione fiscale;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'intervento sia fra quelli già classificati come attività di edilizia libera;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'importo complessivo delle opere realizzate (inclusando anche eventuali altri interventi agevolati) non ecceda 10.000 euro.

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando non è necessaria l'asseverazione sulla congruità delle spese, occorre comunque verificare il rispetto dei costi massimi unitari specifici per tipo d'intervento riportati nell'allegato I al D.M. 06/08/2020, come modificato dal D.M. 14/02/2022, sempre alla luce dei [chiarimenti](#) ministeriali (faq n. 6).

Limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi **in singole unità immobiliari**, l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori/assemblatori/installatori di detti elementi, che attestino il rispetto dei requisiti.

Il valore di trasmittanza termica degli infissi *prima dell'intervento* può essere stimato anche in modo approssimativo utilizzando l'[algoritmo](#)¹⁰ appositamente elaborato dall'ENEA e può essere riportato:

- all'interno della certificazione del produttore in una zona a campo libero;
- in un'autocertificazione del produttore;
- nell'asseverazione.

Di tipo "amministrativo"

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese, dichiarazione dell'amministrazione condominiale** che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell'immobile:

- **dichiarazione di consenso del proprietario** all'esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici "parlanti"** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I soggetti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento tramite bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

¹ Si rimanda alla pagina <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta> per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

² Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, consultabili al seguente indirizzo:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini>

³ Per la definizione di "*abitazione principale*" si rimanda alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025, pag. 17.

⁴ La scheda descrittiva dell'intervento può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus <https://www.efficientaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html>

⁵ Per ulteriori informazioni si rimanda alla *faq* n. 2B al link <https://www.efficientaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/b-coibentazione-parti-opache-sostituzione-dei-serramenti-e-installazione-delle-schermature-solari-comma-345.html>

⁶ In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d'inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

⁷ Il D.M. 14/02/2022, fra l'altro, ha sostituito il punto 13 dell'allegato A del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") nonché l'allegato I dello stesso decreto.

⁸ https://www.efficientaenergetica.enea.it/media/attachments/2023/01/12/faq_dm_costi_massimi_14022022.pdf

⁹ Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 11/2023 e all'art. 1 del D.L. 39/2024.

¹⁰ <https://www.efficientaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/per-i-tecnici/esempi-per-il-calcolo.html>

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'INVOLUCRO DELLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI

(commi 2-quater e 2-quater.1, art. 14 del D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.)



Tipo a): gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo

Tipo b): gli stessi interventi del punto a) finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la "qualità media" di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al D.M. 26/06/2015 "Linee guida"

Tipo c): gli stessi interventi di cui ai punti a) o b) e contestuali interventi che conseguano la riduzione di una classe di rischio sismico

Tipo d): gli stessi interventi di cui ai punti a) o b) e contestuali interventi che conseguano la riduzione di almeno due classi di rischio sismico



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "[Archivio](#)".



Informazioni generali



Requisiti tecnici dell'intervento



Spese ammissibili



Documentazione necessaria



Per informazioni di natura fiscale si rimanda alla pagina:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016>



Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio o le detengono in base a un titolo idoneo¹.

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale².

Per quali edifici?

Gli edifici che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi, se dovuti;
- **dotati di impianto di climatizzazione invernale**, così come definito dalla [faq n. 9D](#).

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	Aliquota di detrazione IRPEF o IRES	
	Abitazione principale ³	Non abitazione principale
Spese sostenute fino al 31/12/2024	70% - 75% - 80% - 85%	
Spese nel 2025 e nel 2026	50%	36%
Spese nel 2027	36%	30%

Limite massimo di detrazione ammissibile: per gli interventi di tipo a) e b), **40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari** che compongono l'edificio; per gli interventi di tipo c) e d), **136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari** che compongono l'edificio.

Fermi restando i limiti previsti dalla norma agevolativa, **per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro**, si rimanda all'articolo 16-ter del D.P.R. 917/1986 e ss.mm.ii.



Requisiti tecnici dell'intervento

1. L'intervento deve riguardare **l'involucro delle parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno.**
2. L'intervento deve interessare **più del 25% della superficie disperdente.**
3. L'intervento deve configurarsi come **sostituzione o modifica di elementi già esistenti** (e non come nuova realizzazione in ampliamento).
4. I valori di **trasmissione termica prima dell'intervento (U)** devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell'Allegato E al D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]").
5. I valori di **trasmissione termica dopo l'intervento (U)** devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 1 dell'Allegato E al D.M. 06/08/2020, fermo restando il rispetto dei "Requisiti Minimi" (D.M. 26/06/2015 oppure D.M. 28/10/2025 a seconda della data d'inizio dei lavori).
6. L'intervento può comprendere, **se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi, l'installazione delle schermature solari che insistono sulla stessa superficie di involucro oggetto dell'intervento d'isolamento termico e gli interventi sugli impianti comuni di riscaldamento**, purché inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.; per i requisiti di tali interventi si rimanda ai vademecum specifici.
7. Per gli interventi di tipo b), l'involucro edilizio dell'intero edificio **deve avere qualità "bassa" prima dell'intervento e almeno "media" dopo l'intervento**, sia per la prestazione energetica invernale sia per la prestazione energetica estiva.
8. Per gli interventi di tipo c) e d) l'edificio deve appartenere alle zone sismiche 1, 2 o 3 ed è necessario conseguire **una riduzione del rischio sismico rispettivamente di una classe o di almeno due classi**, secondo il D.M. 28/02/2017 n. 58, come modificato dal D.M. del 07/03/2017 n. 65 e dal D.M. del 09/01/2020 n. 24.

Inoltre, devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") e comprendono:

- **opere provvisoriale e accessorie** strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento;
- **occupazione di suolo pubblico**;
- **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, compresi gli attestati di prestazione energetica - a.p.e. - delle unità immobiliari per cui si chiedono le detrazioni, direzione dei lavori ecc.);
- se sono eseguiti contestualmente, anche le spese relative a:
 - sostituzione di serramenti (vedi vademecum specifico);
 - installazione di schermature solari (vedi vademecum specifico);
 - sostituzione impianto termico comune (si rimanda al vademecum specifico in base al generatore sostitutivo).



Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni⁴ dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale <https://bonusfiscali.enea.it/>, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

La "scheda descrittiva" dev'essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e dal tecnico abilitato;



Dalla Guida "[Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026](#)": L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **asseverazione** redatta ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 da un tecnico abilitato che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;
 - la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

All'asseverazione dev'essere allegato il **computo metrico**.

Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio⁵ è stata presentata a partire dal 16/04/2022, l'asseverazione sulla congruità delle spese, comprensiva del computo metrico, è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 modificato dal D.M. 14/02/2022⁶, tenendo conto dei chiarimenti del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato *"Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate"*⁷ nella sezione "Archivio";

- copia dell'**attestato di prestazione energetica (a.p.e.)** di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
- copia della **relazione tecnica** necessaria ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. o provvedimento regionale equivalente;
- **schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati**, e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP). Si veda la "Nota sui materiali isolanti"⁸.

Di tipo "amministrativo"

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese**, dichiarazione dell'amministrazione condominiale che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell'immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all'esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici "parlanti"** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I soggetti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento tramite bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

¹ Si rimanda alla pagina <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta> per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

² Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini>

³ Per la definizione di "*abitazione principale*" si rimanda alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025, pag. 17.

⁴ La scheda descrittiva dell'intervento può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html>

⁵ In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d'inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

⁶ Il D.M. 14/02/2022, fra l'altro, ha sostituito il punto 13 dell'allegato A del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") nonché l'allegato I dello stesso decreto.

⁷ Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 11/2023 e all'art. 1 del D.L. 39/2024.

⁸ https://www.energiaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Documenti/NOTA_ENEA_MATERIALI_ISOLANTI.pdf



CALDAIE A CONDENSAZIONE GENERATORI AD ARIA A CONDENSAZIONE

(comma 347, articolo 1, legge 296/2006)

TIPO a): sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente (η_s) $\geq 90\%$, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18/02/2013

TIPO b): sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02

TIPO c): sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "[Archivio](#)".



Informazioni generali



Requisiti tecnici dell'intervento



Spese ammissibili



Documentazione necessaria



Per informazioni di natura fiscale, si rimanda alla pagina:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016>



Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sull'immobile o lo detengono in base a un titolo idoneo¹.

L'articolo 121 del D.L. 34/2020 insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024 disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione fiscale².

Per quali immobili?

Gli immobili che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- **dotati di impianto di climatizzazione invernale**, così come definito dalla [faq n. 9D](#).

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	Aliquota di detrazione IRPEF o IRES
Spese sostenute dal 01/01/2018 fino al 31/12/2024	50% per il tipo a) 65% per il tipo b) e c)
Spese sostenute dal 01/01/2025	NON AGEVOLABILI ³

Limite massimo di detrazione ammissibile: **30.000 euro per unità immobiliare**.



Requisiti tecnici dell'intervento

1. L'intervento deve configurarsi come **sostituzione totale o parziale** dell'impianto di climatizzazione invernale esistente con uno dotato di generatore a condensazione **e non come nuova installazione**.
2. Il nuovo generatore di calore a condensazione può essere **ad aria o ad acqua**.
3. In **tutti gli interventi**, ove tecnicamente possibile, su tutti i corpi scaldanti sono installate **valvole termostatiche a bassa inerzia termica**, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente (di tipo modulante e agente sulla portata)⁴.
4. Per gli interventi *di tipo a)*, l'efficienza energetica per il riscaldamento d'ambiente del generatore dev'essere $\eta_s \geq 90\%$. Per interventi *di tipo b)*, oltre al precedente requisito, dev'essere installato contestualmente un sistema di termoregolazione evoluto appartenente alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Per interventi *di tipo c)*, il rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile dev'essere $\geq 93 + 2 \log P_n$.
5. Per tutti gli interventi, nel caso di impianto **con potenza nominale maggiore di 100 kW**, oltre ai precedenti requisiti:
 - dev'essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
 - la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
 - devono essere installati una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili.
6. Per i generatori a condensazione ad acqua di potenza superiore a 400 kW, è richiesto un rendimento termico utile maggiore o uguale a 98,2%, misurato secondo le norme UNI 15502.
7. La potenza termica complessiva dei nuovi generatori installati non può superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti, salvo che l'incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831. Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati (climatizzazione invernale e produzione di ACS), sono ammesse potenze nominali fino a 35 kW.
8. Il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate nel caso di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore aventi potenza termica utile maggiore di 100 kW.

Inoltre, devono essere rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") e comprendono:

- **smontaggio e dismissione** dell'impianto di climatizzazione esistente;
- **fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- **opere idrauliche e murarie** necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con un generatore a condensazione;
- **adeguamento** della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori, ecc.).



Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento entro 90 giorni⁵ dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE accedendo dalla pagina <https://bonusfiscali.enea.it/> nella sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

Nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale > 100 kW, la scheda descrittiva dev'essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **"scheda descrittiva dell'intervento"** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato (quest'ultimo nei casi in cui è richiesta l'asseverazione);



Dalla Guida [“Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”](#): L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della “scheda descrittiva” dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **scheda tecnica** dei generatori installati;
- **dichiarazione di conformità** ai sensi del D.M. 37/08 e **libretto d'impianto**.
- **asseverazione** redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;
 - la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

All'asseverazione dev'essere allegato il **computo metrico**.

Nei casi in cui l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore, **non** è obbligatorio redigere il **computo metrico**, ma occorre comunque che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, sulla base dei massimali specifici di costo di cui all'allegato I al D.M. 06/08/2020.

Indipendentemente dalla data d'inizio dei lavori, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale ≤ 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita:

- *per interventi di tipo a)*, dalle informazioni di prodotto o caratteristiche tecniche facenti parte delle informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n. 813/2013, riportanti il valore dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (η_s);
- *per interventi di tipo b)*, dalle informazioni di prodotto o caratteristiche tecniche facenti parte delle informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n. 813/2013, riportanti il valore dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (η_s), insieme alla scheda di prodotto del dispositivo di controllo della temperatura che ne mostri l'appartenenza alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- *per tutti gli interventi*, dalla certificazione del produttore (o fornitore o importatore) delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che attesti il rispetto dei requisiti oggetto dell'asseverazione.

Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio⁶ è stata presentata a partire dal 16/04/2022, l'asseverazione sulla congruità delle spese è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 come modificato dal D.M. 14/02/2022⁷ e alla luce dei [chiarimenti](#) del Ministero

della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato “*Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate*”⁸ nella sezione “[Archivio](#)”.

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando l’asseverazione sui requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore, l’asseverazione sulla congruità delle spese **non** è necessaria unicamente **nei seguenti casi**:

- se si usufruisce direttamente della detrazione fiscale;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l’intervento sia fra quelli già classificati come attività di edilizia libera;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l’importo complessivo delle opere realizzate (inclusando anche eventuali altri interventi agevolati) non ecceda 10.000 euro.

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando non è necessaria l’asseverazione sulla congruità delle spese, occorre comunque verificare il rispetto dei costi massimi unitari specifici per tipo d’intervento riportati nell’allegato I al D.M. 06/08/2020, come modificato dal D.M. 14/02/2022, sempre alla luce dei [chiarimenti](#) ministeriali (faq n. 6).

Di tipo “amministrativo”

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell’esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese, dichiarazione dell’amministrazione condominiale** che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell’immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all’esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici “parlanti”** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”). I soggetti titolari di reddito d’impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

¹ Si rimanda alla pagina <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta> per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

² Per approfondimenti, si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini>

³ Per approfondimenti, si rimanda alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025, paragrafo 2.1.

⁴ In accordo con il punto 10.3 dell'Allegato A del D.M. 06/08/2020, le valvole termostatiche a bassa inerzia termica non sono richieste nei seguenti casi:

- a) nei locali per i quali si dimostri inequivocabilmente che, nel caso specifico, l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata non sia fattibile dal punto di vista tecnico;
- b) nei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente;
- c) negli impianti al servizio di più locali, ove è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
- d) negli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

Qualora non sia tecnicamente possibile effettuare la regolazione della temperatura per singolo ambiente, le motivazioni sono riportate nella dichiarazione di conformità resa ai sensi del D.M. 37/2008 a cura dell'installatore e, quando prevista, nella relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del D. lgs. 192/2005 redatta a cura di un tecnico abilitato.

⁵ La scheda descrittiva dell'intervento può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html>

⁶ In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d'inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

⁷ Il D.M. 14/02/2022, fra l'altro, ha sostituito il punto 13 dell'allegato A del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") nonché l'allegato I dello stesso decreto.

⁸ Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 11/2023 e all'art. 1 del D.L. 39/2024.

BONUS FACCIATE

COIBENTAZIONE DELLE STRUTTURE VERTICALI

(commi 219 e 220, articolo 1, legge 160/2019)



Interventi sulle strutture opache delle facciate esterne degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 02/04/1968 o in zone a queste assimilabili, ossia gli interventi influenti dal punto di vista energetico o che interessino il rifacimento dell'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "[Archivio](#)".



Informazioni generali



Requisiti tecnici dell'intervento



Spese ammissibili



Documentazione necessaria



Per informazioni di natura fiscale si rimanda alla pagina:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016>



Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sull'immobile o lo detengono in base a un titolo idoneo¹.

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale².

Per quali edifici?

Gli edifici che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi. **NON** sono compresi gli interventi di nuova realizzazione in ampliamento, nuova realizzazione mediante demolizione e ricostruzione ivi compresi quelli con la stessa volumetria;
- devono essere ubicati in **zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili** in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali³;
- possono essere edifici costituiti da una o più unità immobiliari.

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	Aliquota di detrazione IRPEF o IRES	
	Abitazione principale ⁴	NON abitazione principale
Spese sostenute dal 01/01/2020 al 31/12/2021	90%	
Spese sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2022	60%	
Spese sostenute dal 01/01/2023	NON AGEVOLABILI	

Limite massimo di detrazione ammissibile: **nessuno**



Requisiti tecnici dell'intervento

- L'intervento dev'essere finalizzato al "recupero o restauro" della **facciata esterna e riguardare le strutture verticali opache** della stessa (facciate sul perimetro esterno, facciate interne purché visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico). Sono **esclusi** gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni non visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.
- L'obbligo di comunicazione all'ENEA vige se l'intervento è **influyente dal punto di vista termico o interessa il rifacimento dell'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio**.
- I valori di **trasmissione termica prima dell'intervento (U)** devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell'Allegato E al D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]").
- I valori di **trasmissione termica dopo l'intervento (U)** devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 1 dell'Allegato E al D.M. 06/08/2020, fermo restando il rispetto del D.M. "Requisiti Minimi" del 26/06/2015.

Inoltre, devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") e comprendono:

- **fornitura e posa in opera** del materiale coibente e dei materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell'intervento;
- **opere provvisorie e accessorie** strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento;
- **occupazione di suolo pubblico**;
- **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria compresi gli attestati di prestazione energetica - a.p.e. - delle unità immobiliari per cui si chiede la detrazione, direzione dei lavori ecc.).



Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni⁵ dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale <https://bonusfiscali.enea.it/>, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

La "scheda descrittiva" dev'essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e dal tecnico abilitato;



Dalla Guida "[Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026](#)": L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **asseverazione** redatta ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 da un tecnico abilitato che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;
 - la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

All'asseverazione dev'essere allegato il **computo metrico**.

Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio⁶ sia stata presentata a partire dal 16/04/2022, l'asseverazione sulla congruità delle spese, comprensiva del computo metrico, è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 modificato dal D.M. 14/02/2022⁷ tenendo conto dei [chiarimenti](#) del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato "[Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate](#)"⁸ nella sezione "[Archivio](#)";

- copia dell'**attestato di prestazione energetica (a.p.e.)** di ogni singola unità immobiliare per cui si richiede la detrazione fiscale;

- copia della **relazione tecnica** necessaria ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. o provvedimento regionale equivalente;
- **schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati**, e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP). Si veda la "[Nota sui materiali isolanti](#)"⁹.

Di tipo "amministrativo"

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese, dichiarazione dell'amministrazione condominiale** che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell'immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all'esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici "parlanti"** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I soggetti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento tramite bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

¹ Si rimanda alla pagina <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta> per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

² Per approfondimenti, si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini>

³ L'articolo 2 del D.M. 1444/1968 stabilisce che sono classificate zone territoriali omogenee:

- zone A): le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- zone B): le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore 1,5 m³/m².

⁴ Per la definizione di “abitazione principale”, si rimanda alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025, pag. 17.

⁵ La scheda descrittiva dell’intervento può essere trasmessa all’ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull’ecobonus <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html>

⁶ In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d’inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

⁷ Il D.M. 14/02/2022, fra l’altro, ha sostituito il punto 13 dell’allegato A del D.M. 06/08/2020 (“Requisiti tecnici [...]”) nonché l’allegato I dello stesso decreto.

⁸ Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 2 del D.L. 11/2023 e all’art. 1 del D.L. 39/2024.

⁹ https://www.energiaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Documenti/NOTA_ENEA_MATERIALI_ISOLANTI.pdf

COLLETTORI SOLARI TERMICI

(comma 346, articolo 1, legge 296/2006)



Installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universitari



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "[Archivio](#)".



Informazioni generali



Requisiti tecnici dell'intervento



Spese ammissibili



Documentazione necessaria



Per informazioni di natura fiscale si rimanda alla pagina:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016>



Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sull'immobile o lo detengono in base a un titolo idoneo¹.

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale².

Per quali immobili?

Gli immobili che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.

Per interventi con data di inizio dei lavori prima del 13/06/2022, nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti si veda il D. Lgs. 28/2011, articolo 11, comma 4.

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	Aliquota di detrazione IRPEF o IRES	
	Abitazione principale ³	Diversa da abit. principale
Spese sostenute fino al 31/12/2024	65%	
Spese nel 2025 e nel 2026	50%	36%
Spese nel 2027	36%	30%

Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare.

Fermi restando i limiti previsti dalla norma agevolativa, **per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro**, si rimanda all'articolo 16-ter del D.P.R. 917/1986 e ss.mm.ii.



Requisiti tecnici dell'intervento

1. I collettori solari termici si intendono agevolabili **per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o industriali** (ovvero produzione di calore di processo) e **per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universitari**.
2. I collettori solari termici e i bollitori impiegati devono essere **garantiti per almeno 5 anni**.
3. Gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere **garantiti per almeno 2 anni**.
4. L'installazione dell'impianto dev'essere eseguita in conformità ai manuali d'installazione dei principali componenti.
5. I collettori solari devono possedere la certificazione *Solar Keymark*; per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo *factory made*, la certificazione *Solar Keymark* del solo collettore può essere sostituita da quella del sistema; la certificazione *Solar Keymark*, per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile ottenerla, è sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA.
6. I collettori solari devono soddisfare i valori minimi di **producibilità specifica** (calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione *Solar Keymark*, o nell'attestazione rilasciata da ENEA nei casi previsti, per una temperatura media di funzionamento di 50°C) indicati, per tipo di collettore solare, nell'allegato IV al D. lgs. 199/2021 (modificato dal D. lgs. 5/2026 per i lavori iniziati a partire dal 04/02/2026) e nel paragrafo 3 dell'allegato A al D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]").
7. Per gli interventi di installazione di collettori solari termici, **l'energia termica Q_u prodotta in un anno per unità di superficie lorda**, espressa in kWh/m² anno, è calcolata come indicato nell'Allegato H al D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]").

Inoltre, devono essere rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") e comprendono:

- **fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;

- **opere idrauliche e murarie** necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
- **opere provvisoriali e accessorie** strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento;
- **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.).



Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni⁴ dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale <https://bonusfiscali.enea.it/>, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

La "scheda descrittiva" dev'essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale) nei casi in cui è richiesta l'asseverazione.

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e dal tecnico abilitato (quest'ultimo nei casi in cui è richiesta l'asseverazione);



Dalla Guida "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026": L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **schede tecniche** dei collettori installati;
- **dichiarazione di conformità** ai sensi del D.M. 37/08 e **libretto di impianto**;
- **asseverazione** redatta ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 da un tecnico abilitato che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;

- la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

All'asseverazione dev'essere allegato il **computo metrico**.

Per gli impianti la cui superficie dei collettori solari è inferiore a 20 m², l'asseverazione può essere **sostituita dalla dichiarazione del produttore** che attesti il rispetto delle condizioni tecniche sopra elencate. In tal caso **non** è obbligatorio redigere il **computo metrico**, ma occorre comunque che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, sulla base dei massimali specifici di costo di cui all'allegato I al D.M. 06/08/2020.

Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio⁵ è stata presentata a partire dal 16/04/2022, l'asseverazione sulla congruità delle spese è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 come modificato dal D.M. 14/02/2022⁶ e alla luce dei [chiarimenti](#) del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato "*Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate*"⁷ nella sezione "[Archivio](#)".

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando l'asseverazione sui requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore, l'asseverazione sulla congruità delle spese **non** è necessaria unicamente **nei seguenti casi**:

- se si usufruisce direttamente della detrazione fiscale;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'intervento sia fra quelli già classificati come attività di edilizia libera;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'importo complessivo delle opere realizzate (inclusando anche eventuali altri interventi agevolati) non ecceda 10.000 euro.

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando non è necessaria l'asseverazione sulla congruità delle spese, occorre comunque verificare il rispetto dei costi massimi unitari specifici per tipo d'intervento riportati nell'allegato I al D.M. 06/08/2020, come modificato dal D.M. 14/02/2022, sempre alla luce dei [chiarimenti](#) ministeriali (faq n. 6).

Di tipo "amministrativo"

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese**, **dichiarazione dell'amministrazione condominiale** che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell'immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all'esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;

- **ricevute dei bonifici** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I soggetti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

¹ Si rimanda alla pagina <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta> per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

² Per approfondimenti, si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini>

³ Per la definizione di "*abitazione principale*" si rimanda alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025, pag. 17.

⁴ La scheda descrittiva dell'intervento può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html>

⁵ In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d'inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

⁶ Il D.M. 14/02/2022, fra l'altro, ha sostituito il punto 13 dell'allegato A del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") nonché l'allegato I dello stesso decreto.

⁷ Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 11/2023 e all'art. 1 del D.L. 39/2024.

SCHERMATURE SOLARI E CHIUSURE OSCURANTI

(art.14 del D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.)



Acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell'allegato M al D. Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all'interno, all'esterno o integrate alla superficie vetrata



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "[Archivio](#)".



Informazioni generali



Requisiti tecnici dell'intervento



Spese ammissibili



Documentazione necessaria



Per informazioni di natura fiscale si rimanda alla pagina:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016>



Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sull'immobile o lo detengono in base a un titolo idoneo¹.

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale².

Per quali immobili?

Gli immobili che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	Aliquota di detrazione IRPEF o IRES	
	Abitazione principale ³	NON abitazione principale
Spese sostenute fino al 31/12/2024	50%	
Spese nel 2025 e nel 2026	50%	36%
Spese nel 2027	36%	30%

Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare

Fermi restando i limiti previsti dalla norma agevolativa, **per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro**, si rimanda all'articolo 16-ter del D.P.R. 917/1986 e ss.mm.ii.



Requisiti tecnici dell'intervento

1. È agevolabile l'installazione di sistemi di schermatura di cui all'allegato M al D.lgs. 311/2006.
2. Le schermature devono essere:
 - solidali con l'involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall'utente;
 - a protezione di una superficie vetrata;
 - installate all'interno o all'esterno della superficie vetrata oppure a essa integrate;
 - mobili;
 - schermature "tecniche".
3. Le *schermature solari* (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) ammesse a detrazione sono quelle con orientamento da EST a OVEST passando per il SUD. Sono escluse tutte quelle con orientamenti da EST a OVEST passando per il NORD e, dunque, anche quelle con orientamenti NORD-EST e NORD-OVEST.
4. Le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale, g_{tot} , inferiore o uguale a 0,35, valutato con riferimento al vetro di tipo C secondo le norme UNI EN 14500 e UNI EN 14501. Si precisa tuttavia che il risparmio energetico dev'essere calcolato adoperando il g_{tot} relativo alla superficie vetrata effettivamente presente.
5. Le *chiusure oscuranti* (ad esempio scuri, persiane e avvolgibili) possono essere combinate con l'infisso o autonome e sono ammesse a detrazione per qualunque orientamento. Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova chiusura deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente affinché venga conseguito un risparmio energetico.
6. La chiusura oscurante sostituita contestualmente al relativo infisso rientra nel limite di detrazione della sostituzione degli infissi ed è inserita nella scheda descrittiva degli stessi, secondo le modalità descritte nel vademecum "Serramenti e infissi".

Inoltre, devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") e comprendono:

- **fornitura e posa in opera** di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche;
- eventuale **smontaggio e dismissione** di analoghi sistemi preesistenti;

- fornitura e posa in opera di **meccanismi automatici di regolazione e controllo** delle schermature;
- **prestazioni professionali** (ad esempio, produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.);
- **opere provvisorie e accessorie.**



Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni⁴ dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale <https://bonusfiscali.enea.it/>, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

In presenza dell'impianto di *climatizzazione estiva*, dovrà essere valutato il risparmio di energia primaria non rinnovabile conseguito con la schermatura solare. Può essere usata l'applicazione gratuita dell'ENEA "ShadoWindow" (<https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it/>). In presenza dell'impianto di *climatizzazione invernale*, dovrà essere valutato il risparmio di energia primaria non rinnovabile conseguito con la chiusura oscurante. A questo scopo, l'ENEA mette a disposizione gratuitamente l'applicazione "Chiusure oscuranti" (<https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it/>).

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario;



Dalla Guida "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026": L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **asseverazione** redatta ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 da un tecnico abilitato che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;
 - la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

All'asseverazione dev'essere allegato il **computo metrico**.

Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio⁵ è stata presentata a partire dal 16/04/2022, l'asseverazione sulla congruità delle spese, comprensiva del computo metrico, è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 modificato dal D.M. 14/02/2022⁶, tenendo conto dei [chiarimenti](#) del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato "*Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate*"⁷ nella sezione "[Archivio](#)".

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando l'asseverazione sui requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore, l'asseverazione sulla congruità delle spese **non** è necessaria unicamente **nei seguenti casi**:

- se si usufruisce direttamente della detrazione fiscale;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'intervento sia fra quelli già classificati come attività di edilizia libera;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'importo complessivo delle opere realizzate (inclusendo anche eventuali altri interventi agevolati) non ecceda 10.000 euro.

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando non è necessaria l'asseverazione sulla congruità delle spese, occorre comunque verificare il rispetto dei costi massimi unitari specifici per tipo d'intervento riportati nell'allegato I al D.M. 06/08/2020, come modificato dal D.M. 14/02/2022), sempre alla luce dei [chiarimenti](#) ministeriali (faq n. 6).

Nei casi in cui non è obbligatorio il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'articolo 8 del D. lgs. 192/05 e ss.mm.ii., **l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione del fornitore/produttore/assemblatore** che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra. In ogni caso, per valutare le prestazioni delle chiusure oscuranti si indica il valore della resistenza termica supplementare o addizionale valutata secondo la UNI EN 13125, mentre per le schermature solari si indica il fattore di trasmissione solare totale valutato secondo la UNI EN 14500 e UNI EN 14501;

- **schede tecniche dei componenti e marcatura CE** con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
- **attestazioni di prestazione** che, con timbro e firma del produttore/rivenditore, riportino il fattore di trasmissione solare totale delle schermature solari, calcolato secondo la norma UNI EN 14500 e UNI EN 14501, e/o la resistenza termica supplementare o addizionale delle chiusure oscuranti, calcolata secondo la norma UNI EN 13125. Per le attestazioni, possono essere usate le indicazioni delle applicazioni "ShadoWindow" e "Chiusure oscuranti".

Di tipo “amministrativo”

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell’esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese**, **dichiarazione dell’amministrazione condominiale** che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell’immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all’esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici “parlanti”** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”). I soggetti titolari di reddito d’impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento tramite bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

¹ Si rimanda alla pagina <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta> per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

² Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell’Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini>

³ Per la definizione di “abitazione principale” si rimanda alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025, pag. 17.

⁴ La scheda descrittiva dell’intervento può essere trasmessa all’ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull’ecobonus <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html>

⁵ In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d’inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

⁶ Il D.M. 14/02/2022, fra l’altro, ha sostituito il punto 13 dell’allegato A del D.M. 06/08/2020 (“Requisiti tecnici [...]”) nonché l’allegato I dello stesso decreto.

⁷ Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 2 del D.L. 11/2023 e all’art. 1 del D.L. 39/2024.

COIBENTAZIONE STRUTTURE OPACHE

(comma 345, articolo 1, legge 296/2006)



Interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati o contro terra, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U [$W/(m^2 \times K)$]



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "[Archivio](#)".



Informazioni generali



Requisiti tecnici dell'intervento



Spese ammissibili



Documentazione necessaria



Per informazioni di natura fiscale si rimanda alla pagina:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016>



Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sull'immobile o lo detengono in base a un titolo idoneo¹.

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale².

Per quali immobili?

Gli immobili che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- **dotati di impianto di climatizzazione invernale**, così come definito dalla [faq n. 9D](#).

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	Aliquota di detrazione IRPEF o IRES	
	Abitazione principale ³	Non abitazione principale
Spese sostenute fino al 31/12/2024	65%	
Spese nel 2025 e nel 2026	50%	36%
Spese nel 2027	36%	30%

Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare

Se l'intervento è contestuale alla sostituzione degli infissi nella stessa unità immobiliare, la detrazione massima è pari a 60.000 euro complessivi per l'insieme degli interventi su involucro opaco e infissi.

Fermi restando i limiti previsti dalla norma agevolativa, **per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro**, si rimanda all'articolo 16-ter del D.P.R. 917/1986 e ss.mm.ii.



Requisiti tecnici dell'intervento

1. L'intervento deve configurarsi come **coibentazione delle strutture opache esistenti** (non come nuova realizzazione in ampliamento).
2. L'intervento deve delimitare un **volume già riscaldato verso l'esterno**, verso vani non riscaldati o contro terra.
3. I valori di **trasmissione termica prima dell'intervento (U)** devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell'Allegato E al D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]").
4. I valori di **trasmissione termica dopo l'intervento (U)** devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 1 dell'Allegato E al D.M. 06/08/2020, fermo restando il rispetto dei "Requisiti Minimi" (D.M. 26/06/2015 oppure D.M. 28/10/2025 a seconda della data d'inizio dei lavori).

Inoltre, devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") e comprendono:

- **fornitura e posa in opera** del materiale coibente e dei materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell'intervento;
- **demolizione e ricostruzione** dell'elemento costruttivo;
- **opere provvisorie e accessorie** strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento;
- **occupazione di suolo pubblico**;
- **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, compresi gli attestati di prestazione energetica - a.p.e. - delle unità immobiliari per cui si chiede la detrazione, direzione dei lavori ecc.).



Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni⁴ dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale <https://bonusfiscali.enea.it/>, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

La "scheda descrittiva" dev'essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e dal tecnico abilitato;



Dalla Guida "[Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026](#)": L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **asseverazione** redatta ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 da un tecnico abilitato che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;
 - la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

All'asseverazione dev'essere allegato il **computo metrico**.

Per gli interventi con richiesta del titolo edilizio⁵ presentata a partire dal 16/04/2022, l'asseverazione sulla congruità delle spese, comprensiva del computo metrico, è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 modificato dal D.M. 14/02/2022⁶, tenendo conto dei [chiarimenti](#) del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato "[Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate](#)"⁷ nella sezione "[Archivio](#)";

- copia dell'**attestato di prestazione energetica (a.p.e.)** di ogni singola unità immobiliare per cui si richiede la detrazione fiscale;
- copia della **relazione tecnica** necessaria ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. o provvedimento regionale equivalente;

- **schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati**, e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP). Si veda la "[Nota sui materiali isolanti](#)"⁸.

Di tipo "amministrativo"

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese, dichiarazione dell'amministrazione condominiale** che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell'immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all'esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici "parlanti"** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I soggetti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento tramite bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

¹ Si rimanda alla pagina <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta> per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

² Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini>

³ Per la definizione di "*abitazione principale*" si rimanda alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025 pag. 17.

⁴ La scheda descrittiva dell'intervento può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html>

⁵ In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d'inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

⁶ Il D.M. 14/02/2022, fra l'altro, ha sostituito il punto 13 dell'allegato A del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") nonché l'allegato I dello stesso decreto.

⁷ Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 11/2023 e all'art. 1 del D.L. 39/2024.

⁸ https://www.energiaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Documenti/NOTA_ENEA_MATERIALI_ISOLANTI.pdf

BUILDING AUTOMATION

(comma 88, articolo 1, legge 208/2015)



Installazione di sistemi di building automation per la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "[Archivio](#)".



Informazioni generali



Requisiti tecnici dell'intervento



Spese ammissibili



Documentazione necessaria



Per informazioni di natura fiscale si rimanda alla pagina:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016>



Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sull'immobile o lo detengono in base a un titolo idoneo¹.

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale².

Per quali immobili?

Le unità immobiliari che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastate o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- residenziali;
- **dotate d'impianto di climatizzazione invernale**, così come definito dalla [faq n. 9D](#).

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	Aliquota di detrazione IRPEF o IRES	
	Abitazione principale ³	Non abitazione principale
Spese sostenute fino al 31/12/2024	65%	
Spese nel 2025 e nel 2026	50%	36%
Spese nel 2027	36%	30%

Limite massimo di detrazione ammissibile: 15.000 euro per unità immobiliare.

Fermi restando i limiti previsti dalla norma agevolativa, **per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro**, si rimanda all'articolo 16-ter del D.P.R. 917/1986 e ss.mm.ii.



Requisiti tecnici dell'intervento

1. L'intervento deve avere come ambito di applicazione le unità immobiliari residenziali.
2. L'intervento deve configurarsi come fornitura e posa in opera di dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.
3. I sistemi possono essere installati congiuntamente o indipendentemente dagli interventi di sostituzione degli impianti termici.
4. I sistemi, afferenti almeno alla **classe B** della norma EN 15232-1:2017, devono:
 - mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
 - mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
 - consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

La misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta, anche con la possibilità di utilizzare i dati di altri sistemi di misurazione installati nell'impianto, purché funzionanti.

Devono comunque essere rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") e comprendono:

- **fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione a regola d'arte, all'interno di unità immobiliari residenziali, di sistemi di *building automation* degli impianti termici. Non è compreso tra le spese ammissibili l'acquisto di dispositivi che permettano di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, *tablet* e *personal computer* o dispositivi similari comunque denominati;
- **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.).



Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni⁴ dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale <https://bonusfiscali.enea.it/>, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

La "scheda descrittiva" dev'essere redatta dal soggetto beneficiario oppure da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale) nei casi in cui è richiesta l'asseverazione.

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato (quest'ultimo nei casi in cui è richiesta l'asseverazione);



Dalla Guida "[Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026](#)": L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **schede tecniche** dei dispositivi installati;
- **dichiarazione di conformità** ai sensi del D.M. 37/08 e **libretto d'impianto**;
- **asseverazione** redatta ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 da un tecnico abilitato che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;
 - la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

All'asseverazione dev'essere allegato il **computo metrico**.

Per impianti termici di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l'asseverazione può essere **sostituita** da una **dichiarazione dell'installatore** che attesti la rispondenza dei medesimi requisiti. In tal caso **non** è obbligatorio redigere il **computo metrico**, ma occorre comunque che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, sulla base dei massimali di costo di cui all'allegato I al D.M. 06/08/2020.

Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio⁵ è stata presentata a partire dal 16/04/2022, l'asseverazione sulla congruità delle spese è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 come modificato dal D.M. 14/02/2022⁶ e alla luce dei [chiarimenti](#) del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato "*Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate*"⁷ nella sezione "[Archivio](#)".

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando l'asseverazione sui requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore, l'asseverazione sulla congruità delle spese **non** è necessaria unicamente **nei seguenti casi**:

- se si usufruisce direttamente della detrazione fiscale;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'intervento sia fra quelli già classificati come attività di edilizia libera;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'importo complessivo delle opere realizzate (inclusando anche eventuali altri interventi agevolati) non ecceda 10.000 euro.

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando non è necessaria l'asseverazione sulla congruità delle spese, occorre comunque verificare il rispetto dei costi massimi unitari specifici per tipo d'intervento riportati nell'allegato I al D.M. 06/08/2020, come modificato dal D.M. 14/02/2022, sempre alla luce dei [chiarimenti](#) ministeriali (faq n. 6).

Di tipo "amministrativo"

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese, dichiarazione dell'amministrazione condominiale** che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell'immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all'esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I contribuenti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I contribuenti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

¹ Si rimanda alla pagina <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta> per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

² Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini>

³ Per la definizione di "*abitazione principale*" si rimanda alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025, pag. 17.

⁴ La scheda descrittiva dell'intervento può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html>

⁵ In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d'inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

⁶ Il D.M. 14/02/2022, fra l'altro, ha sostituito il punto 13 dell'allegato A del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") nonché l'allegato I dello stesso decreto.

⁷ Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 11/2023 e all'art. 1 del D.L. 39/2024.

MICROCOGENERATORI

(comma 2. b-bis, articolo 14, D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.)



Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori alimentati da fonti rinnovabili in sostituzione di impianti esistenti che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) $\geq 20\%$ con potenza elettrica $< 50 \text{ kW}_e$



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "[Archivio](#)".



Informazioni generali



Requisiti tecnici dell'intervento



Spese ammissibili



Documentazione necessaria



Per informazioni di natura fiscale si rimanda alla pagina:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016>



Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sull'immobile o lo detengono in base a un titolo idoneo¹.

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale².

Per quali immobili?

Gli immobili che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- **dotati di impianto di climatizzazione invernale**, così come definito dalla [faq n. 9D](#).

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	Aliquota di detrazione IRPEF o IRES	
	Abitazione principale ²	Diversa da abit. principale
Spese sostenute fino al 31/12/2024	65%	
Spese nel 2025 e nel 2026	50%	36%
Spese dal 2027	36%	30%

Limite massimo di detrazione ammissibile: 100.000 euro per unità immobiliare.

Fermi restando i limiti previsti dalla norma agevolativa, **per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro**, si rimanda all'articolo 16-ter del D.P.R. 917/1986 e ss.mm.ii.



Requisiti tecnici dell'intervento

1. L'intervento deve condurre a un **risparmio di energia primaria (PES)**, come definito all'allegato III del D. M. 04/08/2011, **pari almeno al 20%**.
2. Tutta **l'energia termica prodotta** dev'essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.
3. La potenza termica complessiva del nuovo generatore non può superare per più del 10% la potenza del generatore sostituito, salvo che l'incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831. Nel caso di generatore di calore unifamiliare combinato (climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria), è ammessa una potenza nominale fino a 35 kW.
4. *Per gli interventi iniziati a partire dal 04/02/2026*, occorre che l'impianto sia alimentato da fonti rinnovabili in accordo con il D. lgs. 5/2026.
5. Per la realizzazione, la connessione alla rete elettrica e l'esercizio degli impianti di microcogenerazione, si fa riferimento al D.M. 16/03/2017.
6. Qualora sia previsto il mantenimento del generatore di calore precedentemente installato con la funzione di *back-up*, l'asseverazione ne riporta le motivazioni.

Inoltre, devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") e comprendono:

- **smontaggio e dismissione** dell'impianto di climatizzazione esistente;
- **fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- **opere idrauliche e murarie** necessarie per sostituire l'impianto termico a regola d'arte;
- interventi per l'**adeguamento** della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.).



Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni³ dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale <https://bonusfiscali.enea.it/>, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

La "scheda descrittiva" dev'essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e dal tecnico abilitato;



Dalla Guida "[Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026](#)": L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **dichiarazione del fornitore (o produttore)** dell'unità di micro-cogenerazione dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche e in cui si attesti l'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica;
- **scheda tecnica** degli apparecchi installati;
- **dichiarazione di conformità** ai sensi del D.M. 37/08 e **libretto d'impianto**;
- **asseverazione** redatta ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 da un tecnico abilitato che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;
 - la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

All'asseverazione dev'essere allegato il **computo metrico**.

Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio⁴ è stata presentata a partire dal 16/04/2022, L'asseverazione sulla congruità delle spese, comprensiva del computo metrico, è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 modificato dal D.M. 14/02/2022⁵, tenendo conto dei [chiarimenti](#) del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato "Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate"⁶ nella sezione "[Archivio](#)".

Di tipo "amministrativo"

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese, dichiarazione dell'amministrazione condominiale** che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell'immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all'esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I soggetti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

¹ Si rimanda alla pagina <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta> per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

² Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini>

³ La scheda descrittiva dell'intervento può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus <https://www.agenziaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html>

⁴ In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d'inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

⁵ Il D.M. 14/02/2022, fra l'altro, ha sostituito il punto 13 dell'allegato A del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") nonché l'allegato I dello stesso decreto.

⁶ Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 11/2023 e all'art. 1 del D.L. 39/2024.

SISTEMI IBRIDI

(comma 2.1, articolo 14, D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.)



Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione (o biomassa nei casi previsti), realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione ["Archivio"](#).



Informazioni generali



Requisiti tecnici dell'intervento



Spese ammissibili



Documentazione necessaria



Per informazioni di natura fiscale, si rimanda alla pagina:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016>



Informazioni generali

Chi può accedere?

Possano accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sull'immobile o lo detengono in base a un titolo idoneo¹.

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale².

Per quali immobili?

Gli immobili che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- **dotati di impianto di climatizzazione invernale**, così come definito dalla [faq n. 9D](#).

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	Aliquota di detrazione IRPEF o IRES	
	Abitazione principale ³	Non abitazione principale
Spese sostenute fino al 31/12/2024	65%	
Spese nel 2025 e nel 2026	50%	36%
Spese nel 2027	36%	30%

Limite massimo di detrazione ammissibile: 30.000 euro per unità immobiliare.

Fermi restando i limiti previsti dalla norma agevolativa, **per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro**, si rimanda all'articolo 16-ter del D.P.R. 917/1986 e ss.mm.ii.



Requisiti tecnici dell'intervento

1. Il sistema dev'essere costituito da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, **realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro**.
2. L'intervento deve configurarsi come **sostituzione integrale o parziale** del vecchio impianto di climatizzazione invernale e non come nuova installazione (vedere le [faq n. 5D e 6D](#)).
3. La potenza termica complessiva della caldaia a condensazione del sistema ibrido non può superare per più del 10% la potenza del generatore sostituito, salvo che l'incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831. Nel caso di generatore di calore unifamiliare combinato (climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria), è ammessa una potenza nominale fino a 35 kW.
4. Il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia **deve essere $\leq 0,5$** .
5. La caldaia deve avere **rendimento termico utile**, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale⁴, **maggiore o uguale a $93 + 2 \log P_n$** ⁵. Per valori superiori a 400 kW, si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.
6. La pompa di calore:
 - *per interventi iniziati prima del 04/02/2026*, deve garantire un coefficiente di prestazione (COP/GUE) almeno pari a quelli fissati nell'allegato F al D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]");
 - *per interventi iniziati a partire dal 04/02/2026*, oltre al rispetto dei valori minimi di COP/GUE ai sensi del D.M. 06/08/2020, deve soddisfare anche i requisiti minimi di SCOP e SPER stabiliti dal D. lgs. 5/2026. Inoltre, se la caldaia a condensazione ha potenza utile nominale ≤ 400 kW, dev'essere $\eta_s > 90\%$, mentre per $P_n > 400$ kW occorre soddisfare il requisito $\eta_{100} > 98\%$.
7. Per impianti di potenza utile della caldaia superiore a 100 kW, oltre ai precedenti requisiti:
 - dev'essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
 - la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
 - devono essere installati una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili.
8. Il sistema di distribuzione dev'essere messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate. Per impianti di potenza termica utile complessiva superiore a 100 kW (dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperature di cui all'allegato F), tale requisito dev'essere riportato nell'asseverazione.
9. Ove tecnicamente compatibile, sono installate **valvole termostatiche a bassa inerzia termica** (o altro sistema di termoregolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti

i corpi scaldanti, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente (di tipo modulante e agente sulla portata)⁶.

10. *Per interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 13/06/2022*, ai sensi del D. Lgs. 199/2021, sono ammessi a detrazione **anche i sistemi ibridi a biomassa costituiti da pompa di calore e caldaia a biomassa**, che soddisfino i requisiti specifici previsti per le pompe di calore e le caldaie a biomassa (con l'esclusione dell'obbligo d'installazione dei sistemi di accumulo termico).

Devono comunque essere rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") e comprendono:

- **smontaggio e dismissione** dell'impianto di climatizzazione esistente;
- **fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- **opere idrauliche e murarie** necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente;
- **adeguamento della rete di distribuzione**, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi di emissione;
- **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.).



Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni⁷ dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale <https://bonusfiscali.enea.it/>, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

La "scheda descrittiva" dev'essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale) nei casi in cui è richiesta l'asseverazione.

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e dal tecnico abilitato (quest'ultimo nei casi in cui è richiesta l'asseverazione);



Dalla Guida "[Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026](#)": L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **scheda tecnica** del sistema ibrido installato;
- **certificazione** del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che attesti il rispetto dei requisiti oggetto dell'asseverazione;
- **dichiarazione di conformità** ai sensi del D.M. 37/08 e **libretto d'impianto**;
- **asseverazione** redatta ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 da un tecnico abilitato che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;
 - la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

All'asseverazione dev'essere allegato il **computo metrico**.

Per impianti di potenza nominale del focolare inferiore o uguale a 100 kW, l'asseverazione può essere **sostituita** da una **dichiarazione del fornitore** che attesti la rispondenza ai medesimi requisiti. In tal caso **non** è obbligatorio redigere il **computo metrico**, ma occorre comunque che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, sulla base dei massimali specifici di costo di cui all'allegato I al D.M. 06/08/2020.

Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio⁸ è stata presentata a partire dal 16/04/2022, l'asseverazione sulla congruità delle spese è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 come modificato dal D.M. 14/02/2022⁹ e alla luce dei [chiarimenti](#) del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato "[Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate](#)"¹⁰ nella sezione "[Archivio](#)".

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando l'asseverazione sui requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore, l'asseverazione sulla congruità delle spese **non** è necessaria unicamente **nei seguenti casi**:

- se si usufruisce direttamente della detrazione fiscale;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'intervento sia fra quelli già classificati come attività di edilizia libera;

- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'importo complessivo delle opere realizzate (inclusando anche eventuali altri interventi agevolati) non ecceda 10.000 euro.

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando non è necessaria l'asseverazione sulla congruità delle spese, occorre comunque verificare il rispetto dei costi massimi unitari specifici per tipo d'intervento riportati nell'allegato I al D.M. 06/08/2020, come modificato dal D.M. 14/02/2022, sempre alla luce dei [chiarimenti](#) ministeriali (faq n. 6).

Di tipo "amministrativo"

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese**, dichiarazione dell'amministrazione condominiale che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell'immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all'esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici "parlanti"** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I soggetti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento tramite bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

¹ Si rimanda alla pagina <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta> per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

² Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini>

³ Per la definizione di "abitazione principale" si rimanda alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025, pag. 17.

⁴ Per le caldaie ad acqua, si fa riferimento a temperature minime e massime rispettivamente di 60°C e 80 °C.

⁵ Per log P_n si intende il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore di calore.

⁶ In accordo con il punto 10.3 dell'Allegato A del D.M. 6.08.2020, le valvole termostatiche a bassa inerzia termica non sono richieste nei seguenti casi:

- a) nei locali per i quali si dimostri inequivocabilmente che l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata non sia fattibile dal punto di vista tecnico;
- b) nei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente;
- c) negli impianti al servizio di più locali, ove è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
- d) negli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

Qualora non sia tecnicamente possibile effettuare la regolazione della temperatura per singolo ambiente, le motivazioni sono riportate nella dichiarazione di conformità resa ai sensi del D.M. 37/2008 a cura dell'installatore e, quando prevista, nella relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 192/2005 redatta a cura di un tecnico abilitato.

⁷ La scheda descrittiva dell'intervento può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html>

⁸ In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d'inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

⁹ Il D.M. 14/02/2022, fra l'altro, ha sostituito il punto 13 dell'allegato A del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") nonché l'allegato I dello stesso decreto.

¹⁰ Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 11/2023 e all'art. 1 del D.L. 39/2024.

POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA o SISTEMI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA o SCALDACQUA A POMPA DI CALORE

(comma 347, articolo 1, legge 296/2006)



Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernali con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia

Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "[Archivio](#)".



Informazioni generali



Requisiti tecnici dell'intervento



Spese ammissibili



Documentazione necessaria



Per informazioni di natura fiscale si rimanda alla pagina:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016>



Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- ✓ sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- ✓ possiedono un diritto reale sull'immobile o lo detengono in base a un titolo idoneo¹.

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale².

Per quali immobili?

Gli immobili che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- ✓ **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- ✓ dotati di **impianto di climatizzazione invernale**, così come definito dalla [faq n. 9D](#).

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	Aliquota di detrazione IRPEF o IRES	
	Abitazione principale ³	Non abitazione principale
Spese sostenute fino al 31/12/2024	65%	
Spese nel 2025 e nel 2026	50%	36%
Spese nel 2027	36%	30%

Limite massimo di detrazione ammissibile: 30.000 euro per unità immobiliare

Fermi restando i limiti previsti dalla norma agevolativa, **per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro**, si rimanda all'articolo 16-ter del D.P.R. 917/1986 e ss.mm.ii.



Requisiti tecnici dell'intervento

1. L'intervento deve configurarsi come **sostituzione integrale o parziale** del vecchio impianto di climatizzazione invernale e non come nuova installazione (vedere le [faq n. 5D e 6D](#)).
2. La potenza termica complessiva del nuovo generatore installato non può superare per più del 10% la potenza del generatore sostituito, salvo che l'incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831. Nel caso di generatore di calore unifamiliare combinato (climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria), è ammessa una potenza nominale fino a 35 kW.
3. **A seconda della data d'inizio dei lavori**, le pompe di calore devono rispettare specifici requisiti tecnici. In particolare:
 - *per interventi iniziati prima del 04/02/2026*: devono garantire un coefficiente di prestazione (COP/GUE) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) maggiore o uguale ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato F al D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]");
 - *per interventi iniziati a partire dal 04/02/2026*: oltre al rispetto dei valori minimi di COP/GUE ed EER ai sensi del D.M. 06/08/2020, devono soddisfare anche le condizioni richieste per SCOP, SEER e SPER in accordo con il D. Lgs. 5/2026. Inoltre, le pompe di calore devono essere conformi ai requisiti di efficienza stagionale (η_s) stabiliti dall'allegato IV al D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii.
4. Qualora siano installate pompe di calore dotate di variatore di velocità (*inverter*), i pertinenti valori di cui all'allegato F al D.M. 06/08/2020 sono ridotti del 5%.
5. Per impianti di potenza termica utile complessiva superiore a 100 kW, dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura di cui all'allegato F al D.M. 06/08/2020, il sistema di distribuzione dev'essere messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.
6. Nel caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con **scaldacqua a pompa di calore** dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, le pompe di calore devono garantire un coefficiente di prestazione $COP > 2,6$ misurato secondo la norma UNI EN 16147.
7. *Per interventi iniziati a partire dal 04/02/2026*, lo scaldacqua deve appartenere alla classe A (o superiore) di efficienza energetica di prodotto.

Inoltre, devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") e comprendono:

- **smontaggio e dismissione** dell'impianto di climatizzazione esistente;
- **fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- **opere idrauliche e murarie** necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore;
- eventuali interventi sulla **rete di distribuzione**, sui sistemi di accumulo, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.).



Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni⁴ dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale <https://bonusfiscali.enea.it/>, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

La "scheda descrittiva" dev'essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale) nei casi in cui è richiesta l'asseverazione.

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e dal tecnico abilitato (quest'ultimo nei casi in cui è richiesta l'asseverazione);



Dalla Guida [“Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”](#): L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della “scheda descrittiva” dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **schede tecniche** delle pompe di calore installate;
- **dichiarazione di conformità** ai sensi del D.M. 37/08 e **libretto d'impianto**;
- **asseverazione** redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;
 - la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

All'asseverazione dev'essere allegato il **computo metrico**.

Per impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 100 kW, l'asseverazione può essere **sostituita** da una **dichiarazione del fornitore** che attesti la rispondenza ai medesimi requisiti. In tal caso **non** è obbligatorio redigere il **computo metrico**, ma occorre comunque che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, sulla base dei massimali di costo di cui all'allegato I al D.M. 06/08/2020.

Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio⁵ è stata presentata a partire dal 16/04/2022, l'asseverazione sulla congruità delle spese è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 come modificato dal D.M. 14/02/2022⁶ e alla luce dei [chiarimenti](#) del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato *“Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate”*⁷ nella sezione [“Archivio”](#).

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando l'asseverazione sui requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore, l'asseverazione sulla congruità delle spese **non** è necessaria unicamente **nei seguenti casi**:

- se si usufruisce direttamente della detrazione fiscale;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'intervento sia fra quelli già classificati come attività di edilizia libera;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'importo complessivo delle opere realizzate (inclusando anche eventuali altri interventi agevolati) non ecceda 10.000 euro.

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando non è necessaria l'asseverazione sulla congruità delle spese, occorre comunque verificare il rispetto dei costi massimi unitari specifici per tipo d'intervento riportati nell'allegato I al D.M. 06/08/2020, come modificato dal D.M. 14/02/2022, sempre alla luce dei [chiarimenti](#) ministeriali (faq n. 6).

Di tipo “amministrativo”

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell’esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese, dichiarazione dell’amministrazione condominiale** che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell’immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all’esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”). I soggetti titolari di reddito d’impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

¹ Si rimanda alla pagina <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta> per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

¹ Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell’Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini>

³ Per la definizione di “abitazione principale” si rimanda alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025, pag. 17.

⁴ La scheda descrittiva dell’intervento può essere trasmessa all’ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull’ecobonus <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html>

⁵ In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d’inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

⁶ Il D.M. 14/02/2022, fra l’altro, ha sostituito il punto 13 dell’allegato A del D.M. 06/08/2020 (“Requisiti tecnici [...]”) nonché l’allegato I dello stesso decreto.

⁷ Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 2 del D.L. 11/2023 e all’art. 1 del D.L. 39/2024.

GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA

(comma 2.bis, articolo 14, D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.)



Interventi di installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "[Archivio](#)".



Informazioni generali



Requisiti tecnici dell'intervento



Spese ammissibili



Documentazione necessaria



Per informazioni di natura fiscale si rimanda alla pagina:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016>



Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sull'immobile o lo detengono in base a un titolo idoneo¹.

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale².

Per quali immobili?

Gli immobili che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- **dotati di impianto di climatizzazione invernale**, così come definito dalla [faq n. 9D](#), se per data d'inizio dei lavori a partire dal 04/02/2026.

Entità del beneficio?

Periodo di sostenimento delle spese	Aliquota di detrazione IRPEF o IRES	
	Abitazione principale ³	Diversa da abit. principale
Spese sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2024	50%	
Spese nel 2025 e nel 2026	50%	36%
Spese nel 2027	36%	30%

Limite massimo di detrazione ammissibile: 30.000 euro per unità immobiliare.

Fermi restando i limiti previsti dalla norma agevolativa, **per i soggetti con reddito superiore oltre i 75.000 euro**, si rimanda all'articolo 16-ter del D.P.R. 917/1986 e ss.mm.ii.



Requisiti tecnici dell'intervento

1. L'intervento può configurarsi come:
 - **sostituzione totale o parziale** dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
 - integrazione o **nuova installazione** in edifici esistenti **SOLTANTO per interventi iniziati prima del 04/02/2026**.
2. I generatori alimentati da biomasse combustibili devono rispettare i requisiti di cui agli allegati A e G del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]").
3. Se l'intervento consiste nella sostituzione di un impianto termico preesistente, la potenza termica complessiva dei nuovi generatori installati non può superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti, salvo che l'incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831. Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati (climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria), sono ammesse potenze nominali fino a 35 kW.

PER LAVORI INIZIATI PRIMA DEL 04/02/2026

4. Il generatore di calore deve appartenere a una delle seguenti categorie:

Tipologia	Norma di riferimento
Caldaie a biomassa < 500 kW	UNI EN 303-5
Caldaie a biomassa ≥ 500 kW	-
Caldaie domestiche a biomassa che riscaldano anche il locale di installazione < 50 kW	UNI EN 12809
Stufe a combustibile solido	UNI EN 13240
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet < 50 kW	UNI EN 14785
Termocucine	UNI EN 12815
Inseriti a combustibile solido	UNI EN 13229
Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi	UNI EN 15250
Bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento	UNI EN 15270

Tabella 1: Norme di riferimento per i generatori di calore alimentati a biomassa

5. L'intervento richiede:
 - rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85% (in base al punto 1 dell'allegato 2 del D. lgs. 28/2011); per interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 13/06/2022, occorre rispettare il D. lgs. 199/2021;
 - la certificazione ambientale di cui al D.M. n. 186 del 07/11/2017;
 - il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;

- la conformità alle norme della serie UNI EN ISO 17225-2 per il pellet, UNI EN ISO 17225-4 per il cippato e UNI EN ISO 17225-5 per la legna.
6. Nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomassa, occorre il conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 07/11/2017, n.186; *in tutti gli altri casi*, occorre conseguire la certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto.
7. Oltre ai requisiti specifici per l'Ecobonus definiti dal D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici"), occorre soddisfare i requisiti stabiliti dall'allegato IV al D. lgs. 199/2021 (nella versione valida fino al 04/02/2026, prima dell'entrata in vigore del D. lgs. 5/2026) per:
- caldaie a biomassa;
 - stufe e termocamini a pellet;
 - termocamini a legna;
 - stufe a legna.
8. I generatori a biomassa devono rispettare i valori di rendimento minimo riportati nella Tabella 2 e nella Tabella 3, a seconda della data d'inizio dei lavori.

Alimentazione	Rendimento MINIMO (%)	
	CLASSE 4 STELLE	CLASSE 5 STELLE
Camini		
Aperti	85	85
Chiusi/inserti a legna	85	85
Cucine		
Legna	85	85
Stufe		
Legna	85	85
Cippato	-	85
Pellet	87	85
Termostufe		
Legna	85	85
Cippato	85	85
Pellet	87	88
Caldaie		
Legna	87	88
Cippato	91	92
Pellet	91	92

Tabella 2: Rendimento minimo per interventi con data di inizio dei lavori prima del 13/06/2022 ai sensi del D.M. del 07/11/2017 n. 186 (allegato 1)

Alimentazione	Rendimento MINIMO (%)	
	CLASSE 4 STELLE	CLASSE 5 STELLE
Camini		
-	77	85
Cucine		
Legna	77	85
Stufe		
Legna	77	85
Pellet	87	88
Cippato	87	88
Termostufe		
-	87	88
Caldaie		
Legna	87	88
Pellet	91	92
Cippato	91	92

Tabella 3: Rendimento minimo per interventi con data di inizio dei lavori a partire 13/06/2022 ai sensi del D. Lg. 199/2021

PER LAVORI INIZIATI A PARTIRE DAL 04/02/2026

9. Il generatore di calore a biomassa installato con l'intervento deve appartenere alla classe 5 o superiore ai sensi del D.M. 186/2017.
10. L'intervento dev'essere realizzato per sostituire generatori di calore a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio per la climatizzazione invernale degli edifici.
11. È ammessa la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL o a gas naturale (caldaie standard, caldaie a bassa temperatura o caldaie a condensazione) soltanto se il generatore alimentato a biomassa assicura emissioni di particolato primario (PP10) non superiori a 1 mg/Nm³.
12. Oltre ai requisiti specifici per l'Ecobonus definiti dal D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici"), occorre soddisfare i requisiti stabiliti dall'allegato IV al D. lgs. 199/2021 (nella versione valida fino al 04/02/2026, prima dell'entrata in vigore del D. lgs. 5/2026) per:
 - caldaie a biomassa;
 - stufe e termocamini a pellet;
 - termocamini a legna;
 - stufe a legna.
13. Devono essere soddisfatti i valori minimi di rendimento riassunti nella Tabella 3.

A prescindere dalla data d'inizio dei lavori, devono comunque essere rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") e comprendono:

- **smontaggio e dismissione** dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- **fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- **opere idrauliche e murarie** necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, dell'impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa;
- **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.).



Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni⁴ dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale <https://bonusfiscali.enea.it/>, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

La "scheda descrittiva" dev'essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale) nei casi in cui è richiesta l'asseverazione.

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e dal tecnico abilitato (quest'ultimo nei casi in cui è richiesta l'asseverazione);



Dalla Guida "[Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026](#)": L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **schede tecniche** dei generatori installati;
- **dichiarazione di conformità** ai sensi del D.M. 37/08 e **libretto d'impianto**;
- **asseverazione** redatta ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 da un tecnico abilitato che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;
 - la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

All'asseverazione dev'essere allegato il **computo metrico**.

Nel caso di generatori di potenza termica utile minore o uguale a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore del generatore. In tal caso **non** è obbligatorio redigere il **computo metrico**, ma occorre comunque che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, sulla base dei massimali specifici di costo di cui all'allegato I al D.M. 06/08/2020.

Per interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio⁵ è stata presentata a partire dal 16/04/2022, l'asseverazione sulla congruità delle spese è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 come modificato dal D.M. 14/02/2022⁶ e alla luce dei [chiarimenti](#) del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato "*Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate*"⁷ nella sezione "[Archivio](#)".

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando l'asseverazione sui requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore, l'asseverazione sulla congruità delle spese **non** è necessaria unicamente **nei seguenti casi**:

- se si usufruisce direttamente della detrazione fiscale;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'intervento sia fra quelli già classificati come attività di edilizia libera;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'importo complessivo delle opere realizzate (incluso anche eventuali altri interventi agevolati) non ecceda 10.000 euro.

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando non è necessaria l'asseverazione sulla congruità delle spese, occorre comunque verificare il rispetto dei costi massimi unitari specifici per tipo d'intervento riportati nell'allegato I al D.M. 06/08/2020, come modificato dal D.M. 14/02/2022, sempre alla luce dei [chiarimenti](#) ministeriali (faq n. 6).

Di tipo "amministrativo"

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese**, dichiarazione dell'amministrazione condominiale che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;

- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell'immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all'esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici "parlanti"** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I soggetti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento tramite bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

¹ Si rimanda alla pagina <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta> per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

² Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini>

³ Per la definizione di "*abitazione principale*" si rimanda alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025, pag. 17.

⁴ La scheda descrittiva dell'intervento può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html>

⁵ In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d'inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

⁶ Il D.M. 14/02/2022, fra l'altro, ha sostituito il punto 13 dell'allegato A del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") nonché l'allegato I dello stesso decreto.

⁷ Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 11/2023 e all'art. 1 del D.L. 39/2024.